

Le sanzioni

- sosta su stallo riservato agli invalidi, senza contrassegno: sanzione di € 78,00 decurtazione di 2 punti dalla patente e rimozione del veicolo;
- sosta su stallo riservato senza esporre il contrassegno: sanzione di € 38.00

L'utilizzo di un Contrassegno riprodotto costituisce reato.

Il contrassegno è munito di "bollino olografico antifalsificazione".

Ma anche l'uso non corretto del contrassegno può violare la legge Penale:

infatti viene conseguito un beneficio ingiusto (*le agevolazioni previste*) in assenza dei requisiti (*il servizio al disabile, in quel momento*) attraverso artifici o raggiri (*l'esposizione di un contrassegno "vero" senza che ne ricorrano i presupposti*).

Alla scadenza, oppure in caso di perdita dei requisiti, il Contrassegno invalidi deve essere riconsegnato all'Ufficio che lo ha rilasciato.

Per il rilascio del contrassegno, e per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Accettazione Pratiche
Via Degli Insorti n. 2 - 48018 Faenza

Orario: dalle 7.30 alle 10.00

Tel 0546 691403 – 0546 691405

Fax 0546 691459

e.mail: polizia.municipale@comune.faenza.ra.it



Polizia Municipale
FAENZA



Premio Europa
1968

"Contrassegno invalidi"

Istruzioni per l'uso



Faenza, ottobre 2010

Chi può richiederlo

La persona, anche non titolare di patente di guida (ed il non vedente), con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", certificata dal medico del Servizio Igiene Pubblica (in via Zaccagnini, 22 - ex Omsa tel. 0546 602551),

Come richiederlo

Il certificato del Servizio Igiene Pubblica deve essere allegato al modulo di richiesta, esente da bollo, disponibile presso la Polizia Municipale (Uff. Accettazione Pratiche).

Il rilascio è gratuito.

Il contrassegno ha validità di 5 anni, salvo una durata inferiore indicata dal medico in caso di temporanea grave difficoltà di deambulazione.

Alla scadenza dei 5 anni, per il rinnovo occorre presentare un certificato del medico curante, che confermi il persistere delle gravità della condizione sanitaria.

Per quelli con durata inferiore occorre una nuova certificazione del medico dell'Igiene Pubblica.

Come si usa

Il contrassegno è **strettamente personale**, e deve essere esposto in **originale** ed in modo **ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato**.

Non è vincolato ad un determinato veicolo ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Cosa permette

Se il veicolo che espone il contrassegno è direttamente, ed **in quel momento, al servizio specifico della persona disabile**, e quindi è utilizzato in concreto per trasportarla, è permessa:

- la sosta senza limiti di tempo negli spazi delimitati da righe di colore giallo, tranne in quelli riservati ad un veicolo specifico con targa o numero di autorizzazione;
- la sosta senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario);
- la sosta nelle zone di divieto o limitazione di sosta, a condizione che non costituisca intralcio alla circolazione, e che non sia prevista la rimozione;

- la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);
- la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici;
- la circolazione nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento.

Quando il veicolo non è al servizio della persona disabile, anche se espone il contrassegno non può usufruire di queste agevolazioni.

Ad esempio: se, dopo aver accompagnato il disabile, il conducente va al lavoro, non può transitare in ZTL, e viene sanzionato in quanto non autorizzato.

**Il contrassegno non agevola l'auto in sè,
ma il disabile che ne ha bisogno in quel momento.**

Comportamenti vietati (anche se il veicolo è al servizio della persona disabile)

Il contrassegno **non permette** la deroga ai divieti di sosta nei casi in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli, e nel caso in cui il veicolo determini grave intralcio alla circolazione o effettiva situazioni di pericolosità, come ad esempio:

- sosta su passaggio o attraversamento pedonale, sul marciapiede o percorso pedonale e/o ciclabile, in prossimità o corrispondenza di intersezione (a meno di 5 metri), di dosso o curva, di segnali stradali verticali o semafori, impedendone la vista. *La sanzione è di € 78,00¹;*
- sosta su strada a senso unico senza spazio per il transito dei veicoli (almeno 3 metri), in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, allo sbocco di passi carrabili, in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani. *La sanzione di € 38,00¹;*

¹ Importi dal 1.1.2009